

Informativa per la clientela

Informativa n. 17

del 5 aprile 2011

**Ulteriori proroghe in materia di
“770 mensile”, lavoro accessorio
e ammortizzatori sociali**

INDICE

1	Premessa	2
2	Presentazione del modello “770 mensile” - Ulteriore differimento della decorrenza	2
3	Percettori di ammortizzatori sociali e lavoratori <i>part time</i> - Ulteriore proroga della possibilità di svolgere prestazioni di lavoro accessorio	2
3.1	<i>Nozione di lavoro occasionale di tipo accessorio</i>	3
3.2	<i>Ambito di applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio</i>	3
3.3	<i>Pagamento delle prestazioni mediante buoni lavoro (o voucher)</i>	3
4	Ulteriore proroga di disposizioni in materia di ammortizzatori sociali	4

1 PREMESSA

In attuazione del DL 29.12.2010 n. 225 (c.d. "milleproroghe"), convertito nella L. 26.2.2011 n. 10, con due DPCM 25.3.2011 (pubblicati sulla *G.U.* 31.3.2011 n. 74) sono stati ulteriormente differiti alcuni termini in materia fiscale e di lavoro.

Di seguito si analizzano le novità riguardanti:

- il c.d. "770 mensile";
- la possibilità di svolgere lavoro accessorio;
- gli ammortizzatori sociali.

2 PRESENTAZIONE DEL MODELLO "770 MENSILE" - ULTERIORE DIFFERIMENTO DELLA DECORRENZA

Viene ulteriormente differita dal 31.3.2011 all'**1.1.2012** la decorrenza dell'obbligo, per i sostituti d'imposta, di comunicare mensilmente all'Agenzia delle Entrate:

- i dati retributivi;
- le informazioni necessarie per:
 - il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli;
 - il calcolo dei contributi;
 - la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti;
 - l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e l'erogazione delle prestazioni.

La suddetta comunicazione (c.d. "770 mensile") dovrà essere effettuata:

- esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro);
- entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Pertanto, salvo ulteriori differimenti, il primo "770 mensile" dovrà essere trasmesso telematicamente entro il 29.2.2012, con riferimento alle retribuzioni di gennaio 2012.

Sperimentazione

Nel 2011 sarà però avviata una fase di sperimentazione delle nuove procedure.

3 PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI E LAVORATORI *PART TIME* - ULTERIORE PROROGA DELLA POSSIBILITÀ DI SVOLGERE PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO

Viene ulteriormente prorogata dal 31.3.2011 al **31.12.2011** la possibilità di utilizzare per lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, retribuite attraverso il sistema dei buoni lavoro (o "*voucher*"):

- i lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale:
 - nell'ambito di qualsiasi settore produttivo;
 - purché il committente sia diverso dal datore di lavoro titolare del contratto *part time*;
 - nel rispetto del limite di 5.000,00 euro netti di compensi nel corso di un anno solare, con riferimento a ciascun committente, stabilito per la generalità dei prestatori;
- i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (es. cassintegrati, titolari di disoccupazione ordinaria o disoccupazione speciale per l'edilizia, lavoratori in mobilità):
 - nell'ambito di qualsiasi settore produttivo (compresi gli enti locali);
 - nel limite complessivo di 3.000,00 euro netti di compensi per anno solare, anche da parte di più committenti (interamente cumulabili con il trattamento integrativo percepito);
 - fermo restando che il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione del lavoratore di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale (c.d. "DID").

3.1 NOZIONE DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO

In estrema sintesi, si ricorda che il lavoro occasionale di tipo accessorio consiste nello svolgimento di attività di natura occasionale, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato, autonomo o parasubordinato, in quanto svolte, al di fuori di un normale contratto di lavoro, in modo del tutto saltuario.

Esso si caratterizza per la flessibilità di utilizzo e per l'estrema semplificazione degli obblighi tipicamente connessi all'instaurazione e alla gestione di un rapporto lavorativo (non sono previsti, ad esempio, obblighi di comunicazione al Centro per l'impiego, di iscrizione nel libro unico del lavoro, di consegna del prospetto paga).

3.2 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO

In generale, possono essere committenti di lavoro occasionale accessorio:

- famiglie;
- soggetti non imprenditori;
- imprese familiari;
- imprenditori agricoli;
- imprenditori operanti in altri settori produttivi;
- committenti pubblici o enti locali, negli specifici ambiti stabiliti dalla legge.

Le prestazioni di lavoro accessorio, inoltre, possono essere rese:

- da qualsiasi soggetto (es. disoccupati, lavoratori autonomi o subordinati, a tempo pieno o a tempo parziale, ecc.), nei settori di attività tassativamente elencati dall'art. 70 del DLgs. 276/2003 (es. lavori domestici, lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione, insegnamento privato supplementare, attività svolte nell'ambito delle manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli, ecc.);
- ovvero, nell'ambito di tutti gli altri settori produttivi, dalle categorie di prestatori specificamente individuate dal medesimo articolo (giovani studenti con meno di 25 anni di età, pensionati, nonché – per quanto qui interessa, fino al 31.12.2011 – percettori di misure di sostegno al reddito e lavoratori *part time*).

3.3 PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI MEDIANTE BUONI LAVORO (O VOUCHER)

Il pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio avviene, nel rispetto dei limiti di compenso sopra indicati, attraverso "buoni lavoro" (o "voucher") prepagati del valore nominale di 10,00, 20,00 o 50,00 euro, le cui modalità di acquisto da parte del committente e di riscossione da parte del prestatore variano a seconda che si scelga di utilizzare:

- la procedura con "voucher telematici", accessibile dal sito www.inps.it;
- oppure "voucher cartacei", reperibili presso le sedi INPS o presso le tabaccherie.

Regime previdenziale, assicurativo e fiscale dei buoni lavoro

Il valore nominale di un buono è comprensivo:

- della contribuzione previdenziale a favore della Gestione separata INPS, pari al 13%;
- della contribuzione a favore dell'INAIL, pari al 7%, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
- del compenso spettante al concessionario (l'INPS) per la gestione del servizio, pari al 5%.

Fanno eccezione le prestazioni occasionali accessorie svolte a favore di imprese familiari nell'ambito dell'attività normalmente esercitata dalle stesse, remunerate attraverso buoni soggetti al regime del lavoro subordinato (contribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti pari al 33%, contribuzione all'INAIL pari al 4%).

In ogni caso, il valore netto del *voucher*, cioè il corrispettivo netto della prestazione incassato dal lavoratore, è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione dell'interessato.

4 ULTERIORE PROROGA DI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Viene ulteriormente prorogata dal 31.3.2011 al **31.12.2011** la possibilità di:

- utilizzare le risorse del Fondo per l'occupazione, al fine di garantire un trattamento di sostegno al reddito equivalente a quello spettante ai lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, ai beneficiari:
 - dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola (con requisiti normali o ridotti) prevista a favore dei lavoratori dipendenti da aziende non destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, sospesi per crisi aziendali od occupazionali;
 - del trattamento integrativo sperimentale, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, previsto a favore dei lavoratori assunti con la qualifica di apprendisti, in caso di sospensione per crisi aziendali od occupazionali o di licenziamento;
- emanare eccezionalmente, mediante DM, norme in deroga ai regolamenti in materia di ammortizzatori sociali (Fondi di solidarietà), per settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni.